Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
del Comitato per la legislazione

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minori
D.L. 190/2026 / A.C. 3159

Dossier n° 203 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 4 novembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3159
D.L.	190/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minori
Numero di articoli:	10
Date:	
presentazione:	22 ottobre 2026
assegnazione:	22 ottobre 2026
Commissione competente :	II Giustizia
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il decreto-legge in esame, composto da **10 articoli**, reca disposizioni urgenti in materia di **sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile**.

L'**articolo 1** reca una serie di **modifiche al codice penale**. In particolare, viene modificato il **regime di imputabilità** dei minori ultraquattordicenni, introducendo, per tale fascia di età, una presunzione relativa (*iuris tantum*) della capacità di intendere e di volere. Per effetto della modifica, pertanto, la capacità del minore deve ritenersi sussistente fino a prova contraria(**comma 1**). Vengono introdotte nuove **circostanze aggravanti** per i reati di devastazione e saccheggio e attentato a impianti di pubblica utilità perpetrati nel corso di manifestazioni pubbliche (**commi 2** e **3**), nonché quella di danneggiamento commesso da un gruppo organizzato (**comma 6**). Viene, altresì, introdotto il nuovo articolo 420-*bis* c.p., che prevede il **reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche** (**comma 4**). Infine, si rende **procedibile d'ufficio** il reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria (**comma 5**).

L'**articolo 2** estende l'applicazione dell'istituto dell'**arresto in flagranza differita** ad ulteriori ipotesi di reato (devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, danneggiamento commesso da un gruppo organizzato).

L'**articolo 3** reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, in materia di **accertamenti sulla personalità del minorenne, di arresto in flagranza differita e di misure cautelari**.

L'**articolo 4** prevede che, nel caso di eventi incidenti sull'ordine pubblico che possono comportare o hanno comportato un numero rilevante di arresti in flagranza, al fine di consentire che le procedure di convalida vengano definite nei tempi previsti dalla legge, l'**applicazione temporanea dei magistrati** per esigenze di servizio è disposta nel termine di **ventiquattro ore dalla richiesta** del dirigente dell'ufficio giudiziario competente e senza attendere il parere del consiglio giudiziario.

L'**articolo 5** introduce, in primo luogo, una **responsabilità per illecito amministrativo** nei confronti degli **esercenti la responsabilità genitoriale di minori**, anche non imputabili, che abbiano compiuto determinati fatti di reato (**commi 1** e **2**). La norma individua il prefetto quale autorità competente ad irrogare tali sanzioni, estendendo, altresì, le norme sul procedimento ordinario per l'applicazione delle sanzioni amministrative (v. legge n. 689 del 1981) alla fattispecie in esame (**commi 3** e **4**). Inoltre, vengono regolati

gli aspetti concernenti il **risarcimento dei danni** arrecati ai beni pubblici, nonché ai privati, quali conseguenze delle predette fattispecie di reato (**commi 5**, **6** e **7**).

L'**articolo 6** novella il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), introducendo l'**avviso orale del Questore con divieto di radunarsi** (fino a un anno) per contrastare condotte intimidatorie o violente di gruppi di almeno cinque persone in luoghi pubblici. La misura, applicabile anche ai minori dai 14 ai 18 anni, è riservata a chi nei cinque anni precedenti abbia subito condanne per reati contro la persona o il patrimonio ovvero precedenti misure preventive o di sicurezza urbana. Fatte salve le esigenze di salute, lavoro, studio e famiglia, l'opposizione spetta al Tribunale monocratico (o per i minorenni) e la violazione del divieto è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro.

L'**articolo 7** modifica l'istituto dell'**accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia**, al fine di estenderne il campo applicativo anche alle operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi con notevole presenza di persone.

L'**articolo 8** interviene sull'operazione "Strade sicure" al fine di **rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano**, incrementando di **500 unità** il contingente delle **Forze armate fino al 31 dicembre 2026**. Prevede, inoltre, la possibilità del Ministero della difesa di avvalersi delle procedure di somma urgenza per garantire il tempestivo impiego del contingente militare e il soddisfacimento delle connesse esigenze logistiche, infrastrutturali e di supporto operativo.

L'**articolo 9** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 10** reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Il provvedimento in esame si innesta nell'ambito dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge recante **modifiche in materia di imputabilità del minore** (A.C. 3080), il cui esame in sede referente è stato avviato presso la II Commissione della Camera il 28 settembre 202. Il decreto-legge in esame riproduce integralmente agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera *a*), le disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 del disegno di legge C. 3080. Nello specifico, l'articolo 1 del citato disegno di legge modifica il primo comma dell'articolo 98 del codice penale, introducendo una **presunzione relativa di capacità di intendere e di volere** per il minore tra i quattordici e i diciotto anni, salvo prova contraria, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, concernente gli accertamenti sulla personalità del minorenne nell'ambito del processo penale minorile.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 10 articoli per un totale di 23 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: 1) potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; 2) potenziamento delle iniziative in materia di pubbliche manifestazioni; 3) potenziamento delle iniziative per il contrasto alla criminalità minorile.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che nessuno dei 23 commi richiede l'adozione di provvedimenti attuativi.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, al comma 2, inserisce un nuovo terzo comma all'articolo 419 del codice penale, che introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale, stabilendo un aumento di pena da un terzo alla metà per il delitto di devastazione e saccheggio commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito. Al riguardo, si segnala che il vigente secondo comma del medesimo articolo 419 c.p. già prevede una circostanza aggravante ad effetto comune, comportante un aumento della pena fino a un terzo, nell'ipotesi di fatti commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito; *in proposito, in considerazione della parziale sovrapposizione delle due fattispecie di reato, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione in esame, con particolare riferimento al coordinamento con il secondo comma dell'articolo 419 c.p., che, come ricordato, prevede un'aggravante minore per una fattispecie che appare di maggiore gravità, includendo anche il saccheggio di armi*.

L'articolo 1, al comma 3, introduce un secondo comma all'articolo 420 del codice penale, relativo alla fattispecie delittuosa di attentato a impianti di pubblica utilità, prevedendo una circostanza aggravante ad

effetto speciale, con aumento di pena da un terzo alla metà, se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il medesimo articolo, al comma 4, lettera *b*), inserisce, invece, nel codice penale il nuovo articolo 420-*bis*, relativo alla fattispecie delittuosa della violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, per la quale viene prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui gli atti offensivi siano diretti contro infrastrutture energetiche o relative a servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici, o beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità; *attesa la parziale sovrapposizione delle due fattispecie di reato, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione in esame al fine di assicurare un migliore coordinamento con la disposizione di cui al comma 4, lettera b), del nuovo articolo 420-bis.*

L'articolo 3, comma 1, lettera *c*), aggiunge un periodo al comma 2 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 448 del 1988, estendendo ai minori ultrasedicenni la disciplina in tema di custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 275, comma 3, secondo periodo del codice di procedura penale. Tale ultima disposizione, stabilisce, in particolare, che, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a talune fattispecie delittuose di particolare gravità, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi comprovanti l'insussistenza di esigenze cautelari. Per effetto di tale rinvio, il giudice è, pertanto, chiamato a disporre la custodia in carcere nei confronti dei minori di età pari o superiore a sedici anni, imputati per i delitti indicati dalla norma, salvo che emergano elementi idonei a escludere le esigenze cautelari. Si osserva, in proposito, che il primo comma dello stesso articolo 19 del d.P.R. n. 448 del 1988 stabilisce che nel disporre le misure cautelari nei confronti di un minore il giudice debba tenere conto anche dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto; *si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione in esame, anche per evitare incertezze applicative, al fine di chiarire i rapporti tra il meccanismo della presunzione di necessità della misura cautelare e l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, di cui pure il giudice deve tenere conto ai sensi del primo comma del menzionato articolo 19.*

L'articolo 5, al comma 7, in relazione alla possibilità prevista per il soggetto privato, danneggiato dalle condotte previste al comma 1, di presentare ricorso per decreto ingiuntivo, dispone, al secondo periodo, che la consulenza tecnica di parte in relazione alla stima dei danni, da questi presentata, sia considerata "prova scritta" ai sensi dell'articolo 634 c.p.c. Si osserva, al riguardo, che il richiamato articolo 634 c.p.c. definisce i requisiti della prova scritta per l'accesso al procedimento monitorio indicando idonei documenti e scritture contabili, categorie nelle quali non rientrano gli atti elaborati in via unilaterale da una delle parti, fra i quali la relazione tecnica di parte, che riveste il ruolo di mera allegazione difensiva avente carattere tecnico; *in proposito, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione in esame al fine di coordinare lo speciale regime probatorio ivi previsto con la disciplina generale prevista dall'articolo 634 c.p.c., ciò anche ai fini della determinazione del danno da liquidare*.

L'articolo 7, al comma 1, inserisce il comma 3-*ter* all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, estendendo l'ambito applicativo dell'istituto dell'accompagnamento e del trattenimento temporaneo presso gli uffici di polizia non oltre le dodici ore già previsto al comma 1, introdotto, come il resto dell'articolo, dal decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23. Al riguardo, si rileva che quest'ultima disposizione circoscrive l'operatività della misura alle sole specifiche operazioni di polizia disposte in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza del possesso di materiali atti a offendere e condizionando l'intervento dell'autorità a presupposti legati alla sussistenza di segnalazioni di polizia o condanne nei cinque anni precedenti per specifiche categorie di illeciti e purché si sia "in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica". La disposizione in esame ne estende l'applicazione allo svolgimento di specifiche operazioni di polizia "destinate alla prevenzione di reati in aree caratterizzate da un consistente afflusso di persone", senza peraltro fare riferimento, fra i requisiti per l'adozione del provvedimento, alla presenza dell'attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, precisato invece nella fattispecie di cui al comma 1, cui pure però la disposizione si richiama; *in proposito, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione in esame al fine di assicurare un efficace coordinamento con la disposizione di cui al comma 1 nell'individuazione dei presupposti oggettivi e delle circostanze di fatto idonee a giustificare l'adozione del provvedimento, nonché, a fronte dell'estensione della portata applicativa del trattenimento temporaneo, di chiarire caratteristiche e finalità degli accertamenti da svolgersi conseguenti al fermo, come già richiesto nel parere reso nella seduta del Comitato per la legislazione del 20 aprile 2026, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026 (C.2886).*

NC0203	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	𝕏 CD_legislazione
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	𝕏 CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.